



Questo testo è una versione prestampata. Fa  
stato la versione pubblicata nella Raccolta  
ufficiale delle leggi federali.

## Ordinanza del DFGP sul tasso d'interesse massimo per i crediti al consumo

del 22 novembre 2021

---

*Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP),*

visto l'articolo 1 capoverso 4 dell'ordinanza del 6 novembre 2002<sup>1</sup> concernente  
la legge sul credito al consumo,

*ordina:*

### **Art. 1** Tasso d'interesse massimo

<sup>1</sup> Il tasso d'interesse massimo di cui all'articolo 9 capoverso 2 lettera b della legge federale del 23 marzo 2001<sup>2</sup> sul credito al consumo (LCC) ammonta al 10 per cento per i crediti in contanti (art. 9 LCC), il contratto di credito per il finanziamento dell'acquisto di beni o servizi (art. 10 LCC) e il contratto di leasing (art. 11 LCC).

<sup>2</sup> Il tasso d'interesse massimo ammonta al 12 per cento per il credito sotto forma di anticipo su conto corrente o su conto connesso a carte di credito o carte-cliente con opzione di credito (art. 12 LCC).

### **Art. 2** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.

22 novembre 2021

Dipartimento federale di giustizia e polizia:  
Karin Keller-Sutter

RS .....

<sup>1</sup> RS 221.214.11

<sup>2</sup> RS 221.214.1